

In arrivo il nuovo regolamento dei dipartimenti (11 febbraio 2009)

L'attuale Regolamento dei Dipartimenti è stato emanato con D.R. n. 923 del 31 ottobre 1997 e modificato con D.R. n. 360 dell'8 marzo 1999. Oggi si sta allestendo un nuovo regolamento, di cui qui si riproduce la bozza (alla data del 17 gennaio 2009), a cui si fanno precedere alcune riflessioni scaturite dal confronto tra il testo della bozza e il testo del regolamento attualmente in vigore.

- 1) Viene introdotta una distinzione nuova, che crea una netta frattura tra i dipartimenti composti da 30 membri (comprendenti le tre fasce della docenza) e dipartimenti con meno di 30 membri: i primi avranno “un personale amministrativo proprio”, gli altri assolveranno “ai loro compiti tramite i servizi di Polo, secondo procedure concordate tra i Direttori del Dipartimento e il Dirigente di Polo”, con delibera del Consiglio di Amministrazione. E' evidente che lo stravolgimento è forte e totale.
- 2) Il numero dei membri di un dipartimento, come sopra accennato, viene profondamente modificato: da 18 professori di ruolo e ricercatori, di cui almeno 12 professori di ruolo, si passa a 30 professori di ruolo e ricercatori; in pratica da un minimo di 18 si passa ad un minimo di 30 – che non è un cambiamento da poco. Se le ragioni di ordine scientifico (art. 2, comma 3) consentivano una qualche deroga (numero non inferiore a 12, con almeno 8 professori di ruolo), oggi il nuovo testo del regolamento riduce l'eccezione solo ad un fatto numerico (“tuttavia sono mantenuti in essere anche i dipartimenti di dimensioni inferiori” fino alle 15 unità), e non più culturale.
- 3) E' eliminata l'autonomia di spesa delle eventuali sezioni dei dipartimenti.
- 4) Tra i partecipanti alle attività del dipartimento è inserita anche la figura dell'assegnista, che al momento della stesura dell'attuale regolamento aveva appena fatto la sua comparsa.
- 5) La durata delle cariche è stata portata da 3 a 4 anni, in analogia a quanto è stato stabilito per le altre cariche dell'ateneo.
- 6) Tra le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento viene eliminata la possibilità di deliberare e promuovere “l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori”.
- 7) Viene eliminata la clausola che per un dipartimento, prima di essere disattivato, dovevano trascorrere due anni.
- 8) Vengono definite le procedure di accorpamento: accorpamento è infatti la parola nuova, forse considerata magica per risparmiare. Ovviamente a discapito delle ragioni culturali e della ricerca. Va anche dimostrato, ovviamente, che di risparmio si tratti.

Regolamento Dipartimenti 17/1/2009

Testo emendato

Testo precedente

<p>Titolo I - Principi</p> <p>Art. 1 Compiti del Dipartimento</p> <p>Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali contenuti nello Statuto, il Dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. promuove, programma e coordina le attività di ricerca che si svolgono nel suo ambito e gestisce le risorse di cui dispone per tali attività; b. d'intesa con le strutture preposte alla attività didattica, concorre a detta attività mettendo a disposizione le risorse di cui dispone, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le attività di ricerca; c. organizza o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca; d. esprime pareri, nei casi previsti dall'art. 6, sulle competenze scientifiche di professori e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza 	<p>Titolo I - Principi</p> <p>Art. 1 Compiti del Dipartimento</p> <p>Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali contenuti nello Statuto, il Dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. promuove, programma e coordina le attività di ricerca che si svolgono nel suo ambito e gestisce le risorse di cui dispone per tali attività; f. d'intesa con le strutture preposte alla attività didattica, concorre a detta attività mettendo a disposizione le risorse di cui dispone, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le attività di ricerca; g. organizza o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca; h. esprime pareri, nei casi previsti dall'art. 6, sulle competenze scientifiche di professori e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza
<p>Art. 2 Composizione e dimensioni del Dipartimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico disciplinari omogenei, ai sensi dell'art.22 comma 1 dello Statuto, nonché il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 2. Per la costituzione di un nuovo dipartimento è necessaria l'adesione di almeno trenta professori di ruolo e ricercatori. Tuttavia, sono mantenuti in essere anche dipartimenti di dimensioni inferiori finché i loro afferenti non scendano al di sotto delle quindici unità. 	<p>Art. 2 Composizione e dimensioni del Dipartimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Al Dipartimento afferiscono professori di ruolo e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, ai sensi dell'art. 22 comma 1 dello Statuto, nonché il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 2. Il numero di professori di ruolo e ricercatori afferenti ad un Dipartimento non può essere inferiore a 18, di cui almeno 12 professori di ruolo. 3. <i>Per motivate ragioni di ordine scientifico, il Senato Accademico può acconsentire alla costituzione di Dipartimenti con un numero di professori e ricercatori inferiore a quello indicato, ma in ogni caso non inferiore a 12, di cui almeno 8 professori di ruolo.</i> 4. <i>Le attività amministrative del dipartimento sono assicurate dal personale a ciò preposto.</i>
<p>Art. 3 Organizzazione del dipartimento in</p>	<p>Art. 3</p>

<p>sezioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Dipartimenti possono costituire al loro interno sezioni per esigenze di coordinamento scientifico e/o per una migliore gestione delle risorse. 2. Tale organizzazione per sezioni avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 3. Il personale docente e ricercatore afferente ad ogni sezione elegge un responsabile di sezione. 4. L'autonomia di spesa a dette sezioni può essere attribuita dal Consiglio di Dipartimento con la stessa maggioranza del co.2 se la dimensione delle stesse non risulterà inferiore a 12 professori di ruolo e ricercatori. La sezione inizia ad operare in regime di autonomia a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della delibera di conferimento. 5. Tale autonomia di spesa si esercita nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio del Dipartimento. 6. Agli adempimenti di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità provvede comunque il direttore del dipartimento anche su proposta del responsabile della sezione. 	<p>Organizzazione del dipartimento in sezioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Dipartimenti possono costituire al loro interno sezioni per esigenze di coordinamento scientifico e/o per una migliore gestione delle risorse. 2. Tale organizzazione per sezioni avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della delibera. 3. Il personale docente e ricercatore afferente ad ogni sezione elegge un responsabile di sezione. 4. <i>L'autonomia di spesa a dette sezioni può essere attribuita dal Consiglio di Dipartimento se la dimensione delle stesse non risulterà inferiore alle risorse minime di cui all'art. 2 comma 3.</i> 5. <i>Tale autonomia di spesa si esercita nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio del Dipartimento.</i> 6. <i>Agli adempimenti di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità provvede comunque il direttore del dipartimento anche su proposta del responsabile della sezione.</i>
<p>Art. 4 Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipano alle attività del Dipartimento dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti italiani e stranieri, visiting professors e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività secondo le norme del regolamento del dipartimento. 2. E' rimessa al regolamento interno del Dipartimento la possibilità di disciplinare, per specifiche esigenze, l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture e ai suoi servizi per i soggetti che non rientrino nelle categorie indicate al comma precedente 	<p>Art. 4 Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipano alle attività del Dipartimento dottorandi, specializzandi, borsisti italiani e stranieri, visiting professors e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività secondo le norme del regolamento del dipartimento. 2. E' rimessa al regolamento interno del Dipartimento la possibilità di disciplinare, per specifiche esigenze, l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture e ai suoi servizi per i soggetti che non rientrino nelle categorie indicate al comma precedente.
<p>Art. 5 Rappresentanze nel consiglio di</p>	<p>Art. 5 Rappresentanze nel consiglio di dipartimento</p>

<p>dipartimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La composizione del consiglio di dipartimento comprende una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento medesimo, nella misura del 10% della componente medesima, con arrotondamento alla unità superiore, salvo una maggiore misura prevista dal regolamento interno del Consiglio di Dipartimento. 2. Tali rappresentanze durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. 3. L'elezione è indetta con provvedimento del Direttore che ne fissa tempi e modalità. Il provvedimento viene reso noto agli interessati almeno 10 giorni prima della data prevista. Dei risultati delle elezioni, resi noti con provvedimento del Direttore, viene data pubblicità a mezzo affissione all'albo del Dipartimento. 4. I rappresentanti eletti entrano a far parte del Consiglio a seguito di nomina del Direttore del Dipartimento. 5. Il regolamento interno del dipartimento può prevedere altresì la partecipazione al consiglio di una rappresentanza di dottorandi e di studenti, definendone la consistenza, la base elettorale e le modalità di partecipazione al Consiglio. Tali rappresentanti durano in carica un anno accademico. 6. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega. 7. Al Consiglio di Dipartimento si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'art. 41 dello Statuto, nonché le norme in tema di pubblicità e di accesso di cui all'art.4 bis dello Statuto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La composizione del consiglio di dipartimento comprende una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento medesimo, nella misura del 10% della componente medesima, con arrotondamento alla unità superiore, salvo una maggiore misura prevista dal regolamento interno del Consiglio di Dipartimento. 2. Tali rappresentanze durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. 3. L'elezione è indetta con provvedimento del Direttore che ne fissa tempi e modalità. Il provvedimento viene reso noto agli interessati almeno 10 giorni prima della data prevista. Dei risultati delle elezioni, resi noti con provvedimento del Direttore, viene data pubblicità a mezzo affissione all'albo del Dipartimento. 4. I rappresentanti eletti entrano a far parte del Consiglio a seguito di nomina del Direttore del Dipartimento. 5. Il regolamento interno del dipartimento può prevedere altresì la partecipazione al consiglio di una rappresentanza di dottorandi e di studenti, definendone la consistenza, la base elettorale e le modalità di partecipazione al Consiglio. Tali rappresentanti durano in carica un anno accademico. 6. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega. 7. Al Consiglio di Dipartimento si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'art. 41 dello Statuto, nonché le norme in tema di pubblicità e di accesso di cui all'art. 9 dello Statuto.
<p>5 bis Personale amministrativo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le attività amministrative del dipartimento sono assicurate dal personale a ciò preposto. 2. La attribuzione di tale personale è determinata dal Consiglio di Amministrazione al momento della attivazione. Essa viene successivamente verificata, con cadenza biennale, in base ad una quantificazione complessiva del carico amministrativo gravante su ciascun dipartimento dell'Ateneo. 3. I Dipartimenti che risultino composti da meno di trenta docenti e ricercatori ed abbiano un carico amministrativo inferiore ad un indice minimo, prefissato dagli Organi di Governo dell'Ateneo di concerto con il Collegio dei Direttori di Ateneo, non dispongono di personale amministrativo proprio, ma assolvono ai loro compiti tramite i servizi di Polo, secondo 	

procedure concordate fra il Direttore del Dipartimento e il Dirigente di Polo ed in coerenza con un apposito protocollo-quadro predisposto dalla Amministrazione di Ateneo. Tale regime amministrativo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e attivato a partire dal 1 Gennaio successivo.

Titolo II - Funzioni

Art. 6

Attribuzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo dell'attività di ricerca e di governo del dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed i consuntivi annuali;
 - b. approva la relazione di cui all'art. 17 co. 1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c. delibera, anche su proposta della giunta, in ordine alle indicazioni da fornire alle Facoltà relativamente ai piani di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché ai posti da mettere a concorso;
 - d. delibera la partecipazione alla realizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione continua;
 - e. definisce, d'intesa con i Presidi delle Facoltà interessate o dei responsabili delle strutture didattiche, il concorso del dipartimento alle attività didattiche;
 - f. approva contratti e convenzioni di propria competenza;
 - g. prospetta le nuove esigenze di personale;
 - h. fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;
 - i. esprime pareri in ordine alle opzioni, ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto;
 - j. delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al dipartimento;
 - k. esprime pareri in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti del personale docente e ricercatore, nella composizione limitata

Titolo II - Funzioni

Art. 6

Attribuzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo dell'attività di ricerca e di governo del dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed i consuntivi annuali;
 - b. approva la relazione di cui all'art. 17 co. 1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c. delibera, anche su proposta della giunta, in ordine alle indicazioni da fornire alle Facoltà relativamente ai piani di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché ai posti da mettere a concorso;
 - d. delibera la partecipazione alla realizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione continua;
 - e. definisce, d'intesa con i Presidi delle Facoltà interessate o dei responsabili delle strutture didattiche, il concorso del dipartimento alle attività didattiche;
 - f. approva contratti e convenzioni di propria competenza;
 - g. prospetta le nuove esigenze di personale;
 - h. fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;
 - i. esprime pareri in ordine alle opzioni, ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto;
 - j. delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al dipartimento;
 - k. esprime pareri in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti del personale docente e ricercatore, nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori;

<p>alla fascia corrispondente ed a quelle superiori;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delibera in ordine al piano annuale delle ricerche; m. esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dal regolamento interno di dipartimento e dalle leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento alle Università; n. provvede ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto a delegare alla giunta funzioni proprie; o. propone al Senato Accademico ogni eventuale modifica del nome del Dipartimento <p>2. Le funzioni di cui alle lettere a), c), m) ed n) non sono delegabili alla giunta o al direttore di dipartimento.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. delibera in ordine al piano annuale delle ricerche; m. <i>delibera l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori;</i> n. esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dal regolamento interno di dipartimento e dalle leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento alle Università; o. provvede ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto a delegare alla giunta funzioni proprie; <p>2. Le funzioni di cui alle lettere a), c), m) ed n) non sono delegabili alla giunta o al direttore di dipartimento.</p>
<p>Art. 7 Attribuzioni del direttore di dipartimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. rappresenta il Dipartimento; 2. promuove e coordina le attività istituzionali del dipartimento; 3. convoca e presiede la giunta ed il consiglio di dipartimento curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; 4. presenta all'approvazione del consiglio di dipartimento i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 5. presenta all'approvazione del consiglio di dipartimento il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore; 6. vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; 7. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità; 8. stipula contratti e dispone pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiale anche bibliografico del dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle 	<p>Art. 7 Attribuzioni del direttore di dipartimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. rappresenta il Dipartimento; 2. promuove e coordina le attività istituzionali del dipartimento; 3. convoca e presiede la giunta ed il consiglio di dipartimento curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; 4. presenta all'approvazione del consiglio di dipartimento i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 5. presenta all'approvazione del consiglio di dipartimento il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore; 6. vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; 7. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità; 8. stipula contratti e dispone pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiale anche bibliografico del dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove

<p>ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. propone al consiglio il piano annuale delle ricerche; 10. propone altresì all'approvazione del Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la trasmissione al Rettore; 11. promuove convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e predispone i relativi strumenti organizzativi; 12. dà pubblicità con opportuni strumenti alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Dipartimento, anche con riferimento alle attività di tesi di laurea e di dottorato; 13. adotta atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva; 14. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dalle leggi vigenti. <ol style="list-style-type: none"> 2. Fatte salve le attribuzioni del segretario amministrativo e di dirigenti eventualmente preposti al Dipartimento, il Direttore è responsabile della gestione e dell'amministrazione del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 3. Il Direttore, o un suo delegato a norma dell'art. 43, c. 1 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è il consegnatario dei beni mobili del Dipartimento. 	<p>costituite;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. propone al consiglio il piano annuale delle ricerche; 10. propone altresì all'approvazione del Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la trasmissione al Rettore <i>ai fini della valutazione di cui all'art. 5, cc. 3 e 4 dello Statuto</i>; 11. <i>promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche</i>; 12. promuove convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e predispone i relativi strumenti organizzativi; 13. dà pubblicità con opportuni strumenti alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Dipartimento, anche con riferimento alle attività di tesi di laurea e di dottorato; 14. adotta atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva; 15. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dalle leggi vigenti. <ol style="list-style-type: none"> 2. Fatte salve le attribuzioni del segretario amministrativo e di dirigenti eventualmente preposti al Dipartimento, il Direttore è responsabile della gestione e dell'amministrazione del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 3. Il Direttore, o un suo delegato a norma dell'art. 43, c. 1 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è il consegnatario dei beni mobili del Dipartimento.
<p>Titolo III - Costituzione, disattivazione e accorpamento di dipartimenti</p> <p>Art. 8 Costituzione - Attivazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dipartimento è costituito con Decreto Rettorale su deliberazione del Senato Accademico previa verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, della disponibilità di 	<p>Titolo III - Procedure di costituzione e disattivazione</p> <p>Art. 8 Costituzione - Attivazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dipartimento è costituito con Decreto Rettorale su deliberazione del Senato Accademico. 2. La proposta di costituzione di un dipartimento, avanzata su iniziativa dei docenti interessati ai sensi del comma 4 dell'art. 22 dello Statuto, deve contenere l'indicazione dei settori scientifico

<p>attrezzature, locali e personale tecnico-amministrativo.</p> <p>2. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento, avanzata su iniziativa dei docenti interessati ai sensi del comma 4 dell'art. 22 dello Statuto, deve contenere l'indicazione dei settori scientifico disciplinari nei quali si svolge l'attività di ricerca del dipartimento e delle relative discipline nel rispetto dell'art. 14 della legge 341/90 e di quanto dettato dal Senato Accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 22 dello Statuto. Essa deve essere sottoscritta da almeno 30 docenti e ricercatori.</p> <p>3. La proposta di costituzione deve essere corredata dai seguenti elementi di conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il nome del Dipartimento; ○ l'illustrazione delle motivazioni generali con particolare riguardo alla finalità che si intende attribuire al Dipartimento; ○ la descrizione delle attività di ricerca che i proponenti intendono svolgere, con particolare riguardo a quelle di formazione e di avviamento alla ricerca; ○ la descrizione delle forme di collaborazione con le strutture della didattica che i proponenti intendono realizzare; ○ la descrizione delle risorse che si stimano necessarie per il funzionamento e di quelle che si ritengono disponibili. <p>4. L'attivazione del dipartimento decorre dal 1 gennaio successivo al decreto rettorale di costituzione.</p> <p>5. I proponenti la costituzione del dipartimento successivamente all'attivazione del medesimo non potranno optare per altro dipartimento prima che siano trascorsi tre anni. Tale regola disposizione si applica anche nel caso dell'accorpamento di più dipartimenti previsto dal successivo art. 11.</p>	<p>disciplinari nei quali si svolge l'attività di ricerca del dipartimento e delle relative discipline nel rispetto dell'art. 14 della legge 341/90 e di quanto dettato dal Senato Accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 22 dello Statuto e deve essere sottoscritta da tutti i docenti e ricercatori interessati e comunque da un numero non inferiore a quello previsto dall'art. 2, comma 2.</p> <p>3. La proposta di costituzione deve essere corredata dai seguenti elementi di conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> ○ l'illustrazione delle motivazioni generali con particolare riguardo alla finalità che si intende attribuire al Dipartimento; ○ la descrizione delle attività di ricerca che i proponenti intendono svolgere, con particolare riguardo a quelle di formazione e di avviamento alla ricerca; ○ la descrizione delle forme di collaborazione con le strutture della didattica che i proponenti intendono realizzare; ○ la descrizione delle risorse che si stimano necessarie per il funzionamento e di quelle che si ritengono disponibili. <p>4. L'attivazione del dipartimento può essere differita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 dello Statuto.</p> <p>5. I proponenti la costituzione del dipartimento successivamente all'attivazione del medesimo non potranno optare per altro dipartimento prima che siano trascorsi tre anni.</p>
<p>Art. 9 Disattivazione</p> <p>1. Il Senato Accademico delibera circa la disattivazione di un dipartimento quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Consiglio di Dipartimento la proponga con delibera votata a maggioranza di due terzi degli aventi diritto; • il numero dei docenti afferenti si riduca al di sotto del numero minimo di 15 membri di cui all'art.2, co.2 del presente regolamento per almeno un 	<p>Art. 9 Disattivazione</p> <p>1. Il Senato Accademico delibera circa la disattivazione di un dipartimento quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il numero dei docenti afferenti, per almeno due anni consecutivi, si riduca al di sotto del numero minimo consentito per la costituzione; ○ vengano meno le motivazioni della convergenza dei settori scientifico disciplinari; ○ si verifichino condizioni che impediscano

<p>ABBO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengano meno le motivazioni della convergenza dei settori scientifico disciplinari; • si verifichino condizioni che impediscano il buon funzionamento degli organi del dipartimento. In tal caso, prima della disattivazione, il Rettore può nominare un commissario. <ol style="list-style-type: none"> 2. Il Senato Accademico delibera la disattivazione dopo aver acquisito i dati necessari in relazione a quanto previsto dal precedente comma. 3. Il personale docente e ricercatore già afferente al dipartimento opta nei termini temporali indicati dal Senato Accademico, per un altro dipartimento dell'Ateneo. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla destinazione dei locali e dei mezzi del dipartimento disattivato, mentre i fondi di ricerca del personale docente e ricercatore vengono trasferiti alle strutture presso le quali sia perfezionato il loro trasferimento. 5. La disattivazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. 	<p>il buon funzionamento degli organi del dipartimento. In tal caso, prima della disattivazione, il Rettore può nominare un commissario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il Senato Accademico delibera la disattivazione dopo aver acquisito i dati necessari in relazione ai punti a) e c) del comma 1 e dopo aver acquisito i pareri dei nuclei di valutazione previsti dal comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto in relazione al comma b) del punto 1. 3. Il personale docente e ricercatore già afferente al dipartimento opta nei termini temporali indicati dal Senato Accademico, per un altro dipartimento dell'Ateneo. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla destinazione dei locali e dei mezzi del dipartimento disattivato, mentre i fondi di ricerca del personale docente e ricercatore vengono trasferiti alle strutture presso le quali sia perfezionato il loro trasferimento. 5. La disattivazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
<p>Art. 10 Mobilità fra i dipartimenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni docente o ricercatore può presentare, entro il 30 giugno, motivata domanda di opzione per un dipartimento diverso da quello di afferenza, salvo quanto previsto dal co.5 dell'art.8. 2. La domanda va inviata al Rettore ed ai Direttori dei due dipartimenti interessati: i rispettivi Consigli esprimeranno un parere motivato entro il 15 ottobre, proponendo in particolare al Consiglio di Amministrazione le soluzioni opportune circa una eventuale riallocazione degli spazi. 3. Il Senato Accademico, entro il 15 dicembre, delibera al riguardo, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta dall'interessato e dell'assetto organizzativo della ricerca nei settori di afferenza dei dipartimenti interessati. 4. <i>Le variazioni del numero dei componenti del Dipartimento, conseguenti alla mobilità, o anche alle cessazioni e assunzioni, tali da interessare i valori di soglia di 15 e 30 unità, comportano l'applicazione di quanto previsto agli art. 5bis e 9 del presente regolamento.</i> 	<p>Art. 10 Mobilità fra dipartimenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni docente o ricercatore può presentare, entro il 30 giugno, motivata domanda di opzione per un dipartimento diverso da quello di afferenza. 2. La domanda va inviata al Rettore ed ai Direttori dei due dipartimenti interessati: i rispettivi Consigli esprimeranno un parere motivato entro il 15 ottobre. 3. Il Senato Accademico, entro il 15 dicembre, delibera al riguardo, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta dall'interessato e dell'assetto organizzativo della ricerca nei settori di afferenza dei dipartimenti interessati e indicando eventuali riequilibri di risorse tra i dipartimenti interessati.

Art. 11 - Art. 11 - Procedura di accorpamento o confluenza tra dipartimenti esistenti

- 1. Due o più Consigli di Dipartimento Dipartimenti possono proporre, con delibera dei rispettivi Consigli a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, di confluire in uno di essi ovvero di accorparsi in un Dipartimento di nuova istituzione. Nel caso di accorpamento, la La proposta deve essere conforme alle condizioni stabilite dall'art.8 e contenere la proposta di disattivazione dei Dipartimenti proponenti.**
- 2. Uno o più dipartimenti possono proporre di confluire in altro Dipartimento, con delibera di tutti i Consigli interessati, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Inoltre è necessaria la sottoscrizione di almeno 30 docenti e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti interessati.**
- 3. Le delibere di confluenza o accorpamento sono assunte entro il 30 Giugno.**
- 4. Confluenze e accorpamenti sono disposte con Decreto Rettorale su deliberazione assunta dal Senato Accademico entro il mese di Novembre di ogni anno, previa verifica dei requisiti indicati al comma precedente.**
- 5. Singoli docenti o ricercatori afferenti a Dipartimenti nei quali sia stata deliberata la proposta di accorpamento o confluenza possono optare per un Dipartimento diverso nei trenta giorni successivi alla delibera del SA che recepisce la proposta. Tali docenti e ricercatori possono trasferire nel Dipartimento di nuova scelta le attrezzature e i fondi di ricerca già loro individualmente assegnati.**

Norme Transitorie

1. In fase di prima applicazione di questo regolamento, i nuovi dipartimenti che vedono concluse le procedure di aggregazione o confluenza indicate nell'art.11 entro il giorno X di Giugno 2009, vengono attivati a partire dal mese di Luglio 2009; inoltre il personale tecnico e amministrativo, nonché i mezzi, i locali e le attrezzature già in uso ai dipartimenti originari, confluiscono nei dipartimenti risultanti, fatto salvo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di richieste di singoli docenti o ricercatori che abbiano espresso opzione di afferenza a Dipartimenti diversi, come previsto nel comma 3 dell'art.11.

2. I Dipartimenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni indicate dal comma 4 dell'art.5bis, si avvarranno unicamente di personale dipendente dai poli, a meno che non decidano di attivare le procedure di accorpamento o confluenza previste dal comma 1 di questa Norma Transitoria.

~~3. In prima applicazione dell'art.9 comma 1, secondo punto l'anno di riferimento è il 2008.~~

Titolo IV - Norme transitorie

Art. 11 - Procedura di disattivazione degli Istituti

1. Al fine di pervenire alla trasformazione in Dipartimenti del complesso degli Istituti attualmente esistenti, uno o, previa intesa, più Consigli d'Istituto, deliberano la proposta di costituzione di nuovi dipartimenti, secondo quanto previsto al precedente art. 8, o di afferenza ad uno dei dipartimenti già costituiti.
2. Analoghe proposte potranno pervenire da parte di docenti e ricercatori facenti parte di Istituti che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non abbiano attivato la procedura di cui al comma precedente.
3. Singoli docenti e ricercatori, appartenenti ad Istituti nei quali si sia proceduto ai sensi dei commi precedenti, possono optare per Dipartimenti diversi da quelli proposti. L'opzione deve essere presentata nei 30 giorni successivi alla delibera di cui al comma 1 o alla data di presentazione della proposta di cui al comma 2. La mancata diversa opzione comporta l'adesione implicita ai dipartimenti proposti.
4. Qualora, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia stata avanzata alcuna proposta come sopra descritto, si attiveranno procedimenti d'ufficio secondo criteri stabiliti dal Senato Accademico affinché si pervenga, in ogni caso entro tre anni dalla data sopraindicata, alla disattivazione del complesso degli istituti suddetti.

Art. 12 Mobilità

Quando si riferisca al passaggio da Istituto a Dipartimento, l'opzione esercitata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 dello Statuto è operante d'ufficio qualora la titolarità del docente sia compresa nell'ambito dei settori disciplinari di pertinenza del dipartimento interessato.

	<p>Art. 13 Verifiche</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. I dipartimenti già costituiti a norma del D.P.R. 382/80 e approvati dalla Commissione d'Ateneo che non raggiungano le condizioni previste dall'art. 2, comma 3 rimangono attivati.</i><i>2. Entro tre anni dalla approvazione del presente regolamento il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione verificano la situazione del processo di dipartimentalizzazione e quindi anche dei dipartimenti di cui al comma 1.</i>